



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
(BROKERAGGIO)

Il presente capitolato
è composto da 20 articoli,
consta di n. 11 pagine.

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	p. 3
Art. 2 - Descrizione del servizio.....	p. 3
Art. 3 - Durata dell'appalto.....	p. 4
Art. 4 - Passaggio di consegne.....	p. 5
Art. 5 - Organizzazione del servizio.....	p. 5
Art. 6 - Oneri ed obblighi delle parti.....	p. 5
Art. 7 - Strumenti e Modalità di collegamento informatico	p. 6
Art. 8 - Corrispettivo e valore dell'appalto.....	p. 7
Art. 9 - Pagamenti dei premi assicurativi.....	p. 7
Art. 10 - Cauzione definitiva.....	p. 8
Art. 11 - Garanzie	p. 8
Art. 12 - Penali	p. 8
Art. 13 - Risoluzione e recesso	p. 9
Art. 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi	p. 11
Art. 15 - Divieto di cessione del Contratto	p. 11
Art. 16 - Trattamento dei dati personali	p. 11
Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	p. 11
Art. 18 - Foro competente	p. 11
Art. 19 - Spese contrattuali, imposte e tasse.....	p. 11
Art. 20 - Norme di rinvio	p. 11

Art. 1 **(Oggetto dell'appalto)**

L'appalto ha per oggetto l'incarico di consulenza e intermediazione assicurativa per la gestione dei rischi di pertinenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", comprese tutte le attività di assistenza e di collaborazione per definire i contenuti dei contratti assicurativi nonché le attività successive relative alla gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, ed ai risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni (ai sensi del D. Lgs. 209/2005).

L'appalto dovrà in ogni caso comprendere i seguenti **servizi base**:

- assistenza e collaborazione al personale dell'Università operante nel settore Assicurativo;
- esame delle polizze assicurative esistenti dell'Università ed individuazione e/o analisi delle carenze con indicazione, al tempo stesso, degli interventi di razionalizzazione più idonei;
- aggiornamento e revisione delle polizze assicurative in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
- attività di consulenza, collaborazione e di assistenza per le eventuali problematiche quotidiane che dovessero sorgere nel corso dell'incarico relativamente alla gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi dell'Università (es. controllo delle polizze emesse, appendici, regolazione, comunicazione dati, scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile), anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker, e relativamente alla gestione dei sinistri
- collaborazione ed assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali, ovvero aggiornamenti della normativa;
- individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensive dell'analisi costi-benefici che ne consiglia l'adozione;
- studio di fattibilità ed analisi dei rischi, compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili (entro 45 gg dalla data di avvio del servizio);
- verifica di rispondenza assicurativa dello studio di fattibilità sopra citato con prospettazione delle coperture ottimali (entro 45 gg dalla data di avvio del servizio);
- studio di un progetto per le coperture assicurative anzidette, completo delle indicazioni dei premi ottenibili sul mercato, dei costi approssimativi degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive e di quelli per la stima preventiva dei beni (entro 6 mesi dalla decorrenza del servizio);
- attività di collaborazione alla determinazione del contenuto contrattuale e di assistenza per l'elaborazione degli atti propedeutici alle procedure di gara dei servizi assicurativi;
- assistenza agli uffici preposti dell'Università nella predisposizione dei documenti di gara: redazione dei capitolati d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Università e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria;
- assistenza nella liquidazione dei danni, compresi quelli rientranti in franchigia;
- segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi o delle mutate condizioni degli stessi, fornendo l'assistenza necessaria ad eventuali modifiche o adeguamenti delle polizze;
- verifica polizze prodotte dagli operatori economici al momento della stipula dei contratti.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ateneo, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi

Art. 2 **(Descrizione del servizio)**

L'affidatario del servizio, appreso denominato per brevità Broker, dovrà prestare la propria attività professionale al fine di consentire, come indicato al precedente art. 1 ed in base alle norme del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo svolgimento delle procedure necessarie alla copertura, per il tramite di idonee compagnie assicurative, dei vari rischi che possano interessare il patrimonio, le persone e le attività dell'Università.

In particolare, nel corso dell'appalto il Broker dovrà, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

1. eseguire studi periodici con cadenza annuale dei rischi e proporre l'aggiornamento delle relative coperture assicurative per l'ottimizzazione della gestione del rischio e della relativa copertura;
2. gestire e segnalare preventivamente le scadenze dei pagamenti dei premi dovuti e gli obblighi verso le compagnie di assicurazione ed ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, ivi comprese le regolazioni, anche per le polizze in corso alla data dell'inizio dell'incarico;

3. assistere l'Università nella gestione e trattazione globale dei sinistri, dalla fase di richiesta di risarcimento e/o indennizzo danni, inclusi quelli nei quali l'Università risulti parte lesa/danneggiata nonché quelli che, seppur riferiti ad epoca antecedente, non siano ancora definiti alla data d'inizio del servizio oggetto del presente Capitolato, secondo le seguenti modalità: la gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi e passivi ecc) accaduti supportando costantemente l'Università ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro;

- L'Università ha l'obbligo di trasmettere al Broker, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del sinistro, da parte dell'assicurato e/o soggetto terzo, la lettera di apertura della pratica a mezzo raccomandata A.R o Pec;
- Il Broker, attraverso il proprio ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero identificativo al sinistro e lo comunicherà al competente ufficio dell'Università entro 30 giorni dalla ricezione dell'apertura della pratica;
- Il Broker al fine di una più celere definizione della pratica, nonché per tutelare la privacy dell'assicurato, invierà le successive comunicazioni via e mail direttamente agli interessati o alle strutture di appartenenza scrivendo per conoscenza all'Ufficio competente;
- I diretti interessati, dopo l'apertura del sinistro, invieranno le successive certificazioni direttamente via e mail al Broker;
- Il Broker si impegna a comunicare entro il termine di 60 giorni all'Ufficio competente il numero di sinistro attribuito a ciascuna pratica dalla Compagnia;

4. inviare alle Compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri;

5. intrattenere, per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri, rapporti sia con le strutture universitarie interessate (ad esempio quelle presso le quali si è verificato l'evento dannoso) sia con le Compagnie ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati, in modo da addivenire rapidamente ad un'esauriente definizione dell'istruttoria e ad una soddisfacente proposta di liquidazione del danno da parte della Compagnia;

6. fornire supporto al personale dell'Ente (anche fornendo consulenza in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi a cadenza almeno semestrale e in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;

7. provvedere alla redazione dei capitolati di gara strutturati sulla base delle effettive e reali esigenze dell'Università (completi di massimali assicurati, delle condizioni generali, delle clausole particolari ed eventuali estensioni di garanzie);

8. fornire consulenza in materia assicurativa, in particolare in materia di predisposizione di capitolati, bandi di gara e schemi di contratto per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;

9. effettuare un'indagine finalizzata all'identificazione e alla rivalorizzazione del patrimonio globale dell'Amministrazione (beni immobili e beni immobili tutelati, come tali si intendono tutte le costruzioni, che siano vincolati ex D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.); a tale scopo e con il supporto dell'Amministrazione il Broker dovrà definire il valore delle proprietà immobiliari dell'Amministrazione sulla scorta degli elenchi degli immobili (di proprietà in uso e/o in locazione)

forniti dall'Amministrazione;

10. sulla scorta degli elenchi forniti dall'Amministrazione dei beni mobili, il Broker, ove richiesto, dovrà effettuare la rivalorizzazione dei beni mobili inventariati.

11. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

12. il broker si impegna a fornire risposta scritta ai quesiti di ordine generale entro le 72 ore dalla richiesta;

13. il broker si impegna a presentarsi presso la sede dell'Ateneo, entro 24 ore dalla chiamata, per le problematiche per le quali necessita la presenza fisica del Broker.

Art. 3 (Durata dell'appalto)

L'appalto avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto in forma di atto pubblico amministrativo, con possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore triennio ai sensi dell'art 63 comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., valutata, entro tre mesi prima della scadenza del contratto, la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di opportunità.

Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Università ovvero al nuovo Broker.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 180 giorni, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 4 (Passaggio di consegne)

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro dell'incarico di brokeraggio assicurativo.

Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di avvio del servizio garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker.

Il passaggio di consegne fra il broker precedente e il nuovo Broker in relazione al pacchetto di polizze stipulate dalla Società dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento dell'Università e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.

Il nuovo broker si impegna pertanto a tenere indenne l'Università da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del precedente Broker.

Il passaggio di portafoglio dal broker cessante al nuovo broker sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni di A.I.B.A. o di altra Associazione di categoria.

Art. 5 (Organizzazione del servizio)

Il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e tenendo conto delle richieste che l'Università stessa fornirà.

Il Broker dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase.

Dovrà, inoltre, garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione.

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto.

Il Broker dovrà designare, entro cinque giorni dal verbale di consegna del servizio, un Referente unico per l'Università che sarà il Responsabile del servizio e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Università. Tali figure professionali, saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara.

Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa – dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.

Art. 6 (Oneri ed obblighi delle parti)

Nel corso dell'appalto il Broker dovrà:

1. effettuare incontri trimestrali, presso l'Ufficio dell'Ateneo competente in materia assicurativa, per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso;
2. fornire riepiloghi informativi semestrali, su supporto informatico compatibile con i sistemi informatici dell'Ateneo, con:
 - numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
 - numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
 - numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
 - numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva;
3. consegnare all'Ente la bozza dei capitolati di gara di servizi assicurativi almeno 12 mesi prima della scadenza delle polizze;
4. fornire all'Ateneo uno staff composto da risorse iscritte al RUI (sez. E e B);
5. fornire sessioni di formazione e aggiornamento per la durata di una giornata, costituente in un numero di ore giornaliere pari a quattro, e una volta all'anno potrà essere richiesta la presenza di un docente;

Sono a carico del Broker, tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

In caso di inadempimenti agli obblighi sopra citati, l'Università su indicazione del Rup, a seguito di rilievi formali da parte delle strutture interne dell'Ateneo, procederà a darne comunicazione a mezzo pec al Responsabile del Servizio individuato nello staff del Broker, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni al Rup e all'ufficio protocollo di Sapienza, con lo stesso mezzo, entro i sette giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta.

L'Università si impegna a fornire, all'atto di avvio del servizio e comunque su richiesta del Broker, o successivamente in base a priorità dell'Ateneo in materia assicurativa, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del Broker stesso l'accesso agli edifici interessati.

Il Broker non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Università, né potrà impegnare in alcun modo l'Università, se non preventivamente autorizzato dalla stessa.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

La prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

Art 7

(Strumenti e modalità di collegamento informatico)

Il Broker si impegna a predisporre e realizzare entro 60 giorni dal verbale di avvio del servizio, un collegamento mediante accesso on-line al proprio software gestionale in forma di data-base informatico residente su server dell'impresa (di seguito indicato come "strumento informatico o banca dati informatica"), utilizzabile in ambiente Windows, accessibile tramite browser web e procedura di autenticazione del personale designato dall'Amministrazione.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo tale strumento informatico, che fungerà anche da archivio, conterrà i dati salienti dei contratti e le scansioni dei contratti assicurativi per la consultazione da parte dell'Amministrazione, e dei sinistri secondo la strutturazione e la divisione indicata nell'art. 5;

Tale archivio/database dovrà essere realizzato sulla base del contenuto delle attività che saranno svolte in base a quanto prescritto dal presente capitolato e delle eventuali indicazioni correttive fornite dall'Amministrazione.

La mancata realizzazione della banca dati informatica entro i termini indicati comporterà l'applicazione della penale indicata nel successivo art. 12. In qualsiasi momento nel corso della durata dell'appalto, l'Amministrazione, se ritenuto necessario, potrà richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla struttura e alle funzionalità della banca dati informatica.

Per tutta la durata dell'appalto il Broker dovrà garantire l'inserimento dei dati e l'aggiornamento, laddove necessario, in tempo reale della banca dati informatica.

Sono interamente a carico del Broker tutti i costi per realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile lo strumento della banca dati informatica. La tenuta e l'aggiornamento dello strumento della banca dati informatica: non esonerano comunque l'impresa dall'obbligo di fornire in forma cartacea, a spese del broker, se ritenuto necessario dall'Amministrazione, gli stessi dati elencati nel presente articolo.

Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione del contratto anche nel corso dello stesso ove richiesto, entro 30 giorni dalla richiesta, il Broker dovrà fornire la copia completa di quanto previsto nella banca dati su idoneo supporto digitale e/o cartaceo. L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare la banca dati per propri fini, anche al di fuori del rapporto contrattuale con il Broker.

Art. 8
(Corrispettivo e valore dell'appalto)

Il compenso spettante al Broker per il presente appalto sarà erogato dalla Compagnia assicurativa o dalle Compagnie assicurative che risulterà/risulteranno aggiudicataria/aggiudicatario della relativa gara. Lo stesso sarà posto a carico dell'assicuratore, tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi.

Il valore presunto dell'appalto, comprensivo delle opzioni di ripetizione e proroga, è pari ad Euro 542.000,00 così determinato: totale dei premi imponibili rami non auto x la relativa aliquota provvigionale (al 12%) x 6 (durata massima dell'appalto) sommato al totale dei premi imponibili ramo auto x la relativa aliquota provvigionale (al 8%) x 6 (durata massima dell'appalto) sommato al premio per il corrispettivo della proroga di 180 giorni.

La misura del compenso resterà fissa ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

Pertanto, il servizio oggetto del presente appalto non comporterà alcun onere economico diretto a carico dell'Università. Il Broker non potrà pretendere dall'Università alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta, per le attività oggetto del presente Capitolato.

Nelle polizze che l'Amministrazione provvederà a stipulare non avvalendosi della consulenza del broker non sarà previsto alcun compenso a favore del broker stesso.

Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti d'assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.

L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

Gli eventuali cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente capitolato.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a 0.

Per opportuna conoscenza si informa che nel 2017 il totale dei premi annui lordi corrisposti dall'Università per le polizze assicurative in essere è pari a Euro 810.311,49

RAMO	TOTALE
RAMO AUTO	Euro 137,00
RAMO NON AUTO	Euro 810.174,49

Art. 9
(Pagamenti dei premi assicurativi)

Al pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione provvederà l'Università attraverso il Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione.

In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Ateneo di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere ed a far mantenere dagli assicuratori attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

Al pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie di Assicurazione provvederà l'Università attraverso il Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione. Non sono imputabili all'Università gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli assicuratori.

Il versamento del premio avviene attraverso bonifici effettuati sui conti correnti dedicati del Broker come indicato al seguente art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il versamento del premio effettuato al broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ed ha efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Università, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all'Università l'efficacia e la costanza delle rispettive coperture assicurative.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all'Università, entro il termine di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento (salvo diverso termine in base all'emissione da parte della Compagnia) da parte della Compagnia, le ricevute (quietanze) emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

Art. 10
(Cauzione definitiva)

Prima della stipula del Contratto l'Aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari ad euro 25.000 per 3 anni da rinnovare di pari importo in caso di ripetizione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'Aggiudicatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e l'Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 11
(Garanzie)

Il Broker a garanzia della sua responsabilità civile, dovuta a negligenza od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti e/o errori o negligenza dei propri associati, deve dimostrare, al momento della stipula del contratto ed annualmente per tutta la durata dello stesso, di avere, ai sensi degli artt. 110 e 112 comma 3, del D. Lgs. 209/2005, una polizza di assicurazione della responsabilità civile sopra evidenziata, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese assicuratrici, il cui massimale deve essere non inferiore ad Euro 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro. Il Broker deve, inoltre, dimostrare di aver aderito al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs 209/2005.

Art. 12
(Penali)

Nel caso in cui il Broker risulti inadempiente rispetto al presente contratto e non ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 13 o, comunque, l'Amministrazione non intenda applicarlo, si procederà come segue:

1. L'Amministrazione segnala l'inadempienza dando comunicazione al Broker in forma scritta o a mezzo PEC;
2. Il Broker dovrà dare riscontro alla stessa giustificando l'inadempienza e porre rimedio entro 7 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione;
3. In caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
 - Predisposizione degli strumenti di collegamento informatico: **100 euro** per ogni giorno in più oltre i 60 gg così come indicato all'art. 7 del presente CSA;
 - Fornire riepiloghi informativi sullo stato dei sinistri: **25 euro** per ogni giorno in più oltre i 180 gg così come indicato all'art. 6 del presente CSA;
 - Nomina del responsabile del servizio: **50 euro** per ogni giorno in più oltre i 5gg così come indicato all'art. 5 del presente CSA;
 - Mancata consegna del capitolato entro 12 mesi dalla scadenza: **20 euro** per ogni giorno di ritardo così come indicato all'art. 6 del presente CSA;
 - Tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale: **30 euro** per ogni giorno di ritardo oltre le 72 ore dalla richiesta così come indicato all'art. 2 del presente CSA;

- Mancata presenza del Broker entro 24 ore dalla chiamata per le problematiche per le quali sia necessaria la presenza fisica del Broker: 25 euro per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore dalla chiamata, così come indicato all'art. 2 del presente CSA;
- Mancato studio di fattibilità ed analisi dei rischi, compresa la valutazione delle esposizioni effettive e probabili: 20 euro per ogni giorno di ritardo oltre i 45 gg, così come indicato all'art. 1 del presente CSA;
- Mancata comunicazione della eventuale variazione delle risorse umane (criterio di valutazione n. 4) indicate nell'offerta tecnica: **25 euro** per ogni giorno di ritardo oltre i 10 giorni dalla variazione;
- Mancata formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione: **25 euro** per ogni mancata sessione formativa all'anno (criteri di valutazione n.5), di ritardo salvo indisponibilità o mancato riscontro da parte dell'Amministrazione.

Per tutte le altre inadempienze relative alle tempistiche eventualmente riportate nel capitolato e nell' offerta tecnica, sarà applicata una penale di **15 euro** per ogni giorno di ritardo.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione comunica l'applicazione tramite bonifico bancario.

Decorso tale termine, l'Università potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata, fermo restando l'obbligo dell'Aggiudicatario di reintegrare la predetta cauzione dell'importo corrispondente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Art. 13 (Risoluzione e recesso)

A) Risoluzione

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto d'appalto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mala fede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
- b) violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Università;
- c) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università senza il preventivo consenso;
- d) concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del Broker;
- e) violazione del divieto di cui al successivo art. 15;
- f) qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;
- g) cessazione dell'iscrizione all'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005, oppure esercizio dell'attività in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato D.Lgs. n. 209/2005 e ss. mm. ii. In caso di RTI il contratto si risolverà automaticamente anche a seguito del venir meno dell'iscrizione di una sola società del RTI;
- h) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- i) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- j) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento adottato dall'Università emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
- k) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- l) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

- n) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n.136/2010 e ss. mm. e ii.;
- o) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- p) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- q) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha l'obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

La risoluzione del contratto d'appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta, senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabili a colpa del Broker ed intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna per la tutela dei propri diritti.

L'Università avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del Codice.

B) Recesso

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., avrà facoltà, in ogni momento, di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l'Aggiudicatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest'ultimo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle prestazioni eseguite. All'Aggiudicatario verrà in tale caso corrisposto, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato, quanto previsto per le prestazioni a quel momento effettivamente eseguite.

Art. 14
(Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi)

La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

Art. 15
(Divieto di cessione del Contratto)

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto di brokeraggio. Nel caso di violazione di tale divieto, la cessione si intende nulla e, pertanto, senza alcun effetto nei rapporti con l'Università, la quale avrà tuttavia il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

Art. 16
(Trattamento dei dati personali)

Il Broker si impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 (codice della privacy) e ss.mm.ii., e pertanto a garantire la protezione dei dati personali e la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Essi saranno raccolti dal Broker ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 17
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Broker aggiudicatario è titolare del seguente conto corrente bancario BancaIBAN..... Intestatario del conto.....- dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche che deve essere utilizzato come unico strumento del bonifico bancario.
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:
.....

Art. 18
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

Art. 19
(Spese contrattuali, imposte e tasse)

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
- le spese di pubblicazione, per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso, da effettuare all'Amministrazione entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- le spese contrattuali;
- le spese di bollo per il verbale di aggiudicazione;
- le spese e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 20
(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice degli Appalti) nonché dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e dalle disposizioni del C.C., delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.